

Non vanno ammessi al passivo i canoni di leasing successivi alla dichiarazione di fallimento

Tribunale di Treviso, 10 dicembre 2015. Presidente estensore Fabbro.

Fallimento - Locazione finanziaria - Scioglimento del contratto ad opera del curatore - Canoni successivi alla dichiarazione di fallimento - Ammissione al passivo - Esclusione

Nel caso in cui il curatore del fallimento si sciolga dal contratto di locazione finanziaria, i canoni dovuti per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento non vanno ammessi al passivo, in quanto con la cessazione della utilizzazione del bene viene meno la esigibilità del relativo credito; in tal caso, il concedente ha esclusivamente diritto alla restituzione immediata del bene e un diritto di credito eventuale, da esercitarsi mediante successiva insinuazione al passivo, nei limiti in cui dovesse verificarsi una differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e la minor somma ricavata dalla allocazione del bene.

(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

omissis

la A. S.p.A. che aveva presentato domanda di ammissione al passivo per crediti derivanti da due contratti di leasing pendenti alla data del fallimento, ha presentato opposizione contro il decreto con cui il giudice delegato la ha ammessa al passivo per euro 166.104,04 in chirografo per canoni scaduti ante fallimento ed ha dichiarato inammissibile la domanda per i canoni a scadere post fallimento prima della riallocazione dei beni concessi in uso, pari ad euro 2.792.249,01, precisando che la concedente ha la facoltà di insinuarsi dopo la riallocazione del bene. La creditrice in questa sede chiede l'ammissione al passivo anche dei crediti relativi ai canoni a scadere post fallimento prima della riallocazione dei beni, con riserva di imputare, ai sensi dell'articolo 72-quater legge fall., al residuo credito in linea capitale quanto dovesse percepire dalla vendita o dal reimpiego dei beni di cui ai contratti.

La curatela non si è costituita. Il curatore ha depositato memoria ed è comparso all'udienza sostenendo l'infondatezza delle ragioni della creditrice e chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Ritenuto che:

con recente pronuncia la cassazione ha ribadito il principio di cui alla sentenza n. 4862/2010, ossia che, nel caso in cui il curatore del fallimento dell'utilizzatore si sciolga dal contratto (quindi di scioglimento che avvenga dopo il fallimento), i canoni di leasing post fallimento non vanno ammessi al passivo, "in quanto con la cessazione della utilizzazione del bene viene meno la esigibilità di tale credito", il concedente "ha esclusivamente diritto alla restituzione immediata del bene e un diritto di credito eventuale, da esercitarsi mediante successiva insinuazione al passivo, nei limiti in cui dovesse verificarsi una differenza

tra il credito vantato alla data del fallimento e la minor somma ricavata dalla allocazione del bene" (Cass. 17577/2015).

L'orientamento della S.C. va condiviso, anche perché ha il pregio di agevolare il curatore, che avrà la certezza dell'avvenuto ricollocamento del bene sul mercato, e del relativo valore, nel momento in cui dovrà esaminare la domanda e concludere nel relativo progetto di stato passivo, senza quindi che a stato passivo reso esecutivo vi sia necessità di ulteriori accertamenti del curatore e comunicazioni tra questo il concedente. Nel contempo il concedente sarà incentivato a provvedere sollecitamente alla riallocazione del bene.

L'opposizione va quindi respinta.

Non si provvede sulle spese in difetto di costituzione della curatela.